

Previdenza, tutto quello che cambia con la Manovra correttiva (D.L. n. 78/2010)

di Paolo Duranti

Con la Circolare n. 126 del 24 settembre, l'Inps chiarisce numerosi aspetti legati alle novità introdotte dalla recente Manovra economica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). L'intervento va così ad aggiungersi a quanto già affermato dall'Istituto con i messaggi nn. 21171, 21172 e 21181 del 12 agosto 2010 e 22889 del 9 settembre scorso.

Le novità in sintesi ...

NOVITÀ PREVIDENZIALI della MANOVRA	CONTENUTO	DISPOSIZIONE del D.L. N. 78/ 2010
NUOVE DECORRENZE dei TRATTAMENTI PENSIONISTICI	Nuova decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto a quanto disposto dalle Leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007. Attenzione Restano comunque impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.	Art. 12, commi da 1 a 6
RICONGIUNZIONE della CONTRIBUZIONE	Nuove norme in materia di ricongiunzione della contribuzione e di trasferimento della posizione assicurativa.	Art. 12, commi 12-septies, 12-octies, 12-nonies e 12-undecies
COMUNICAZIONI di DATI REDDITUALI	Comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito. In questo senso, è stato modificato l'art. 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	Art. 13, comma 6
VERSAMENTI PREVIDENZIALI - DILAZIONI	Facoltà di dilazionare determinati versamenti per i pensionati a basso reddito.	Art. 38, commi 7 e 8
INVALIDITÀ CIVILE	Nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile.	Art. 10

NUOVE DECORRENZE dei TRATTAMENTI PENSIONISTICI	
Destinatari della norma	<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori/lavoratrici del settore privato che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, o che maturano i requisiti per il pensionamento con età inferiori (1) • lavoratori del settore pubblico che maturano il diritto al pensionamento con gli stessi requisiti di cui al punto precedente • lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (2) • lavoratori/lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti <p>Esempi</p> <p>A. Lavoratrici del settore pubblico che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile (si veda la nota 2)</p> <p>B. Iscritti ai fondi speciali le cui discipline prevedono limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti.</p>
Soggetti esclusi	<p>Soggetti che accedono alla pensione di anzianità sulla base di una disciplina diversa dall'art. 1, comma 6, della L. 243 del 2004.</p> <p>Esempio</p> <p>Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, della citata L. 243.</p>
Decorrenza	1° gennaio 2011
<p>(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. 243 del 2004.</p> <p>(2) Destinatari della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile di cui all'art. 22-ter, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.</p>	

RICONGIUNZIONE della CONTRIBUZIONE

A seguito della modifica dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 29 del 1979, ad opera dell'art. 12, comma 12-septies, del D.L. n. 78/2010 e con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO avverrà a titolo oneroso, alle stesse condizioni fissate dalle disposizioni modificate.

ABROGAZIONE della LEGGE 2 APRILE 1958, n. 322

La Manovra ha abrogato la Legge n. 322 del 1958, relativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (e le altre norme corrispondenti per gli altri istituti), con decorrenza dal 31 luglio 2010.

FONDI SPECIALI di PREVIDENZA

La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica anche nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi - Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste.

Attenzione

Fanno eccezione gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica, che continueranno ad accedere al pensionamento dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

VERIFICA dei DATI REDDITUALI per i TITOLARI di PRESTAZIONI COLLEGATE al REDDITO

L'art. 13, comma 6, della Manovra ha modificato, con decorrenza 31 maggio 2010, l'art. 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Nel fornire chiarimenti relativamente a tale misura, l'Inps conferma quanto già illustrato con la Circolare 22 aprile 2009, n. 62, paragrafo 2.

**PENSIONATI a BASSO REDDITO
DILAZIONE dei VERSAMENTI**

Nei confronti dei pensionati con reddito da pensione inferiore a 18.000 euro, se in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l'ente previdenziale deve effettuare il recupero, automaticamente e senza interessi, non più fino al mese di febbraio, ma in 11 mesi (cioè fino al mese di novembre dell'anno successivo).

Decorrenza delle nuove norme

Da gennaio 2011.

INVALIDITÀ CIVILE**Rettifica delle prestazioni in caso di errore**

Anche le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché le prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Inps, possono essere rettifiche in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro 10 anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, o anche oltre tale termine in caso di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.

Responsabilità dei medici

Fermo quanto previsto dal Codice Penale e sotto il profilo della responsabilità disciplinare, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegue il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si applicano le sanzioni indicate all'art.55-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001, vale a dire la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro. Inoltre il medico è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine.

Riferimenti normativi:

- Inps, Circolare n. 126 del 24 settembre 2010